

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Garanzia di contributo di risparmio nell'ambito della soluzione di assistenza e di previdenza di Visana

Osservazione:

- Per rendere il documento più scorrevole si rinuncia a usare la forma femminile accanto a quella maschile. In caso di difficoltà di interpretazione fa fede il testo in lingua tedesca.

I Contratto

1. Basi contrattuali

1. Con l'assicurazione di garanzia di contributo di risparmio quale assicurazione complementare (LCA) è possibile assicurare, in caso di capacità al guadagno, la copertura della media dei contributi di risparmio versati nella soluzione di assistenza e previdenza per prestazioni durante la terza età stipulata presso Visana Assicurazioni SA. Verranno presi in considerazione al massimo i versamenti effettuati negli ultimi dieci anni. Per il calcolo della media varranno anche gli anni in cui non sono stati effettuati versamenti.
2. Sono assicurati i contributi di risparmio che le persone indicate sulla polizza hanno mediamente versato nella soluzione di previdenza vincolata 3a negli ultimi dieci anni. In caso di durata contrattuale più breve, sono determinanti i contributi di risparmio mediamente versati nella soluzione di previdenza dall'inizio del contratto. Il contributo di risparmio massimo assicurato per ciascuna persona assicurata corrisponde all'importo annuo massimo della previdenza vincolata 3a per assicurati LPP valido nel rispettivo anno civile. Questo vale anche per gli assicurati che svolgono un'attività lavorativa indipendente.
3. Sono parte integrante del contratto la proposta individuale di assicurazione, la polizza, le presenti condizioni di assicurazione e le condizioni di assicurazione particolari e complementari eventualmente concordate. Si applica la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
4. Non è possibile sospendere la garanzia di contributo di risparmio.

2. Inizio dell'assicurazione

1. La copertura derivante dal contratto di assicurazione inizia una volta concluso l'esame dello stato di salute, a partire dalla data che Le comunicheremo insieme alla conferma della copertura assicurativa.
2. Possono assicurarsi le persone che soddisfano i requisiti per la stipula di un conto di previdenza 3a/3b e, in ogni caso, non prima del 1° gennaio dell'anno in cui la persona assicurata compie 19 anni.
3. Non è più possibile stipulare l'assicurazione se sussiste già una limitazione della capacità di guadagno o se si percepiscono prestazioni dall'assicurazione per l'invalidità. Inoltre, non è possibile stipulare la presente assicurazione se la persona assicurata percepisce già prestazioni da al-

tre assicurazioni per perdita di guadagno o assicurazioni di previdenza.

3. Prestazione assicurativa

1. Il diritto alla prestazione assicurativa sussiste in presenza di un'invalidità che ingenera una rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità (AI). Il diritto insorge contemporaneamente al diritto alla rendita dell'AI.
2. Lei può indicare altre persone che vivono nella Sua stessa economia domestica, i cui conti di previdenza presso Visana Assicurazioni SA saranno altresì presi in considerazione per determinare l'ammontare delle prestazioni.
3. Le persone da Lei indicate non diventano persone assicurate nella presente assicurazione. Il verificarsi di un'incapacità al guadagno presso una di tali persone non costituisce un caso di prestazione. Le persone i cui contributi di risparmio sono inclusi nell'assicurazione sono indicate nominativamente sulla polizza.

4. Ammontare della prestazione assicurativa

1. L'ammontare della prestazione assicurativa è calcolato sulla base della media dei contributi di risparmio che la persona assicurata ha versato nel conto di previdenza negli ultimi dieci anni fino al momento del verificarsi dell'incapacità al guadagno. In caso di durata contrattuale più breve, sono determinanti i contributi di risparmio mediamente versati dall'inizio del contratto. Il versamento avviene mensilmente.
2. Ai fini dell'ammontare della prestazione assicurativa è determinante il grado d'invalidità accertato dall'autorità AI. In presenza di un grado d'invalidità del 70% e oltre, sussiste il diritto alle prestazioni assicurate complete; se il grado d'invalidità è inferiore al 40%, non sussiste alcun diritto alle prestazioni assicurate. Se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, ma inferiore al 70%, sussiste il diritto alla metà delle prestazioni assicurate. In caso di modifica del grado d'invalidità determinante, la rendita viene adeguata di conseguenza.
3. Questo vale anche quando Lei è già inabile al lavoro in una misura che giustifica la prestazione e il grado aumenta in seguito a un nuovo danno alla salute. La somma dei vari disturbi non può dare come risultato un grado di incapacità al guadagno superiore al 100%.
4. Se la persona assicurata decede nel periodo in cui viene corrisposta la prestazione assicurativa, l'intera prestazione assicurativa viene meno a partire dal mese successivo al giorno del decesso.

5. Inizio delle prestazioni

1. Visana Assicurazioni SA corrisponde le prestazioni assicurate nel momento in cui sussiste una decisione di assegnazione della rendita dell'Assicurazione federale per l'in-

validità (AI), anche se la decisione non è ancora passata in giudicato.

2. Qualora non sia ancora disponibile una decisione di assegnazione della rendita dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI), Visana Assicurazioni SA corrisponde la prestazione assicurativa convenuta in via transitoria sulla base del preavviso dell'AI, a condizione che quest'ultimo sia disponibile.
3. Una volta disponibile la decisione di assegnazione della rendita passata in giudicato, le prestazioni assicurative vengono ridefinite. Le prestazioni erogate in eccesso vanno rimborsate. Se dalla decisione passata in giudicato risulta un diritto maggiore, Visana Assicurazioni SA verserà retroattivamente l'importo corrispettivo.

6. Durata del diritto alle prestazioni

1. Il diritto alle prestazioni assicurative viene meno con la cessazione dell'incapacità al guadagno, al più tardi tuttavia alla fine del mese nel quale la persona assicurata percepisce le prestazioni AVS.
2. Se si verifica il caso di prestazioni, la persona assicurata non deve più alcun premio.
3. Se la persona assicurata riconquista la capacità di guadagno, dovrà nuovamente versare il contributo di risparmio e pagare i premi dovuti.

7. Esclusioni

Visana Assicurazioni SA non eroga prestazioni assicurative nei casi elencati qui di seguito:

per le malattie che producono l'invalidità e i postumi d'infortunio che sussistono al momento della conclusione dell'assicurazione o per i quali è stata formulata un'esclusione.

È esclusa dal contratto l'invalidità in seguito a:

- disordini, atti ed eventi bellici; servizio militare all'estero; atti terroristici; terremoto o caduta di meteoriti; dirottamento aereo; influsso di radiazioni ionizzanti e danni provocati da energia nucleare;
- crimini e delitti intenzionalmente commessi dalla persona assicurata, in particolare in caso di guida in stato di inattitudine ai sensi dell'art. 91 della Legge sulla circolazione stradale (RS 741.01) in considerazione dei vigenti valori limite di alcolemia nella circolazione stradale (Ordinanza RS 741.13);
- partecipazione a risse o zuffe, a meno che la persona assicurata non dimostri di essere rimasta ferita dai protagonisti pur senza partecipare alla rissa o alla zuffa o mentre prestava aiuto a una persona indifesa;
- atti temerari;
- partecipazione a gare e prove con veicoli a motore di qualsiasi tipologia;
- provocazione intenzionale dell'evento assicurato da parte della persona assicurata o di un altro avente diritto;
- dipendenza da alcol, medicinali e droghe;
- autolesione o tentato suicidio.

8. Estinzione dell'assicurazione

L'assicurazione si estingue:

- con l'inizio dell'ottenimento delle prestazioni AVS da parte della persona assicurata;
- con la morte della persona assicurata;
- con la disdetta dell'assicurazione da parte della persona assicurata dopo la scadenza del termine di disdetta previsto dal contratto;
- in caso di trasferimento del domicilio all'estero, in linea di massima per la fine dell'anno civile;
- quando non sussiste più alcun conto di previdenza presso il partner bancario di Visana. La prova va fornita per iscritto.

9. Riscatto

Le assicurazioni per incapacità al guadagno non sono suscettibili di riscatto.

10. Disdetta

1. Può disdire il contratto per la fine di un anno civile, dopo un periodo ininterrotto di assicurazione di un anno, rispettando un preavviso di tre mesi. La disdetta avviene entro i termini se perviene a Visana Assicurazioni SA tramite lettera raccomandata al più tardi l'ultimo giorno lavorativo prima dell'inizio del periodo di preavviso di tre mesi.
2. Se Lei non esercita il Suo diritto di disdetta, il contratto si rinnova per un anno. Visana Assicurazioni SA si impegna a continuare il contratto anche dopo che è spirato il periodo menzionato nella polizza.
3. L'obbligo di continuare il contratto decade in caso di provocazione intenzionale di un evento assicurato oppure se la persona assicurata si è resa colpevole di frode assicurativa tentata o compiuta.
4. Rinunciamo al nostro diritto per legge di disdire il contratto al suo scadere o in caso di sinistro.

II Premi

1. Modalità

1. Può saldare i premi dovuti con pagamenti mensili, bimestrali, trimestrali, semestrali o annuali. Visana Assicurazioni SA concede sconti per i pagamenti semestrali o annuali.
2. Per le stipule di assicurazioni che avvengono nel corso di un anno civile, il premio è riscosso per il periodo assicurativo rimanente.
3. Visana Assicurazioni SA può concedere il differimento del pagamento dei premi se sopraggiunge un danno alla salute che dà potenzialmente diritto a una rendita.

2. Pagamento tardivo

1. Se il premio non perviene entro il termine di pagamento a Visana Assicurazioni SA, essa La invita mediante sollecito scritto a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'inizio del sollecito stesso. Se il sollecito rimane senza effetto, l'obbligo di prestazione resta sospeso dal momento in cui spira il termine di sollecito.
2. Le assicurazioni sospese possono essere rimesse in vigore con la medesima copertura entro due mesi dalla sospensione dell'obbligo di prestazione, contro pagamento dei premi arretrati e delle spese (interessi di mora, costi di sollecito, spese d'esecuzione), indipendentemente dallo stato di salute della persona assicurata. Provando che lo stato di salute di detta persona è soddisfacente, il contratto può essere rimesso in vigore anche se il termine indicato è già spirato. La copertura è riattivata dal momento del pagamento. In nessun caso è però possibile la riattivazione retroattiva della copertura.
3. Se l'assicurazione è rimasta sospesa per almeno due mesi in seguito a mancato pagamento del premio, Visana Assicurazioni SA ha il diritto di rescindere il contratto. Visana Assicurazioni SA ha il diritto di chiedere il rimborso, rispettivamente di compensare con le prestazioni dovute, tutte

le spese causate dalla mora, come i costi di sollecito, esecuzioni, interessi di mora ecc.

3. Modifiche

1. Visana Assicurazioni SA ha il diritto di aumentare o ridurre i premi a seconda dell'evoluzione dei costi.
2. Visana Assicurazioni SA comunica le nuove condizioni di assicurazione entro e non oltre 30 giorni prima della loro entrata in vigore. A seguito della modifica, Lei ha il diritto di disdire il contratto per la fine del semestre civile in corso. Per essere valida, la disdetta deve pervenire a Visana Assicurazioni SA al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del semestre civile. La mancata disdetta in tal senso equivale a una conferma d'accettazione della modifica.

4. Rimborso di premi già pagati

1. Se il premio è stato pagato anticipatamente per un determinato periodo d'assicurazione e il contratto viene disdetto per un motivo legale o contrattuale prima della scadenza di tale periodo, Visana Assicurazioni SA Le rimborsa i premi pagati per i mesi successivi al verificarsi del motivo di rescissione.
2. Questa regolamentazione non vale se in quel momento il contratto era in vigore da meno di un anno e se il suo annullamento ha luogo su Sua richiesta in seguito a sinistro

III Diritti e doveri

1. Obblighi in caso di prestazioni

1. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni, occorre notificare per iscritto a Visana Assicurazioni SA la richiesta di prestazioni all'assicurazione per l'invalidità.
2. Le prestazioni assicurate vengono corrisposte non appena Visana Assicurazioni SA è in possesso dei documenti necessari alla verifica del diritto e sono soddisfatti i requisiti ai sensi della precedente cifra I.5. Visana Assicurazioni SA si riserva il diritto di far visitare la persona assicurata da medici da essa designati.
3. Una modifica del grado dell'incapacità al guadagno e l'inizio o il venire meno di un'attività lucrativa vanno comunicati immediatamente a Visana Assicurazioni SA. La persona assicurata è tenuta a informare Visana Assicurazioni SA in merito a ogni revisione della rendita AI, tramite inoltro della rispettiva disposizione.
4. Se, in caso di prestazioni, vengono violati gli obblighi di notifica o di altro genere prescritti, Visana Assicurazioni SA può stabilire le prestazioni a sua discrezione o rifiutarle. Questo vale anche se la persona assicurata si sottrae o si oppone alle misure richieste dall'assicurazione per l'invalidità.
5. Le prestazioni versate in eccesso vanno rimborsate e gli importi dei premi dovuti devono essere pagati a posteriori.
6. Queste sanzioni legali non trovano applicazione quando la violazione dell'obbligo di notifica è da considerare non colposa in base alle circostanze.
7. Visana ha il diritto di prendere visione dell'attuale saldo del conto della soluzione di previdenza selezionata. Il contraente non può limitare o negare questo diritto.

2. Foro competente

In caso di controversie, la persona avente diritto può rivolgersi sia al foro della sede di Visana Assicurazioni SA a Berna, sia a quello del proprio domicilio. Se l'avente diritto risiede all'estero, il foro competente esclusivo è quello di Berna.

3. Centrale di notifica

Le comunicazioni possono essere trasmesse all'agenzia indicata sulla polizza.